CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA


Nr. 250	di Re	pertorio 20	24	
----------------	-------	-------------	----	--

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Contratto di appalto avente ad oggetto: Noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente – CIG A02525347F - ID 4585

---000-000---

L'anno duemilaventiquattro addì dieci luglio in una sala del Palazzo ove hanno sede gli uffici della Città Metropolitana di Genova, in Piazzale Mazzini n.2, sono comparsi:



04435420486 P.IVA: 04435420486), come risulta dal certificato estratto dal Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato dalla Camera di Commercio di Firenze (documento digitale n.T 548556326 del 13 febbraio 2024, in atti).

Il Sig. Maurizio Vergalito agisce in forza di procura speciale rilasciata con autentica di firme con atto dell'8 luglio 2024 del Notaio dott.ssa Serena Meucci, con studio in Sesto Fiorentino (FI), iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, n.11381 di Repertorio, prodotto in copia digitale conforme all'originale cartaceo, e allegato al presente contratto ma conservato in

atti ("Allegato A")(impronta del file SHA256:
AC2964038D92CDD4FCF57D05F60D25CBA4DDABAECA1029A43FF11BF16
884DA79)

Di comune accordo le parti sunnominate rinunciano all'assistenza dei testimoni e dispongono tra loro quanto segue:

PREMESSO

- che con Determina Dirigenziale n. 3020 del 22/12/2023 il Direttore della Direzione Sviluppo economico e provveditorato ha disposto l'avvio di una procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di cui al presente contratto, e ha approvato la documentazione di gara;
- che con Determina Dirigenziale n.1098 del 03/05/2024 il Direttore della Direzione Sviluppo economico e provveditorato della Città metropolitana di Genova ha disposto l'aggiudicazione della gara in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;
- che a seguito della nota di richiesta di documentazione e spese contrattuali inviata da Città metropolitana (PEC prot. 29407 del 07/05/2024, sollecito PEC prot. 33424 del 27/05/2024), Program di Autonoleggio Fiorentino S.R.L. con nota del 29/05/2024 (prot. n. 34223 del 29/05/2024) comunicava l'indisponibilità dei veicoli offerti in gara (Suzuki Ignis 1.2 Hybrid 4WD) e richiedeva l'autorizzazione alla sostituzione dei detti veicoli con veicoli dichiarati equivalenti (Dacia Duster Tce 130 4x4 Expression), richiedendo altresì un adeguamento al rialzo del corrispettivo contrattuale;

- che a seguito di valutazione tecnica interna (prot 34573 del 30/05/2024), che accertava la sostanziale equivalenza dei veicoli, Città metropolitana di Genova con nota PEC prot. 37357 del 11/06/2024 comunicava a Program di Autonoleggio Fiorentino S.R.L. che, pur non considerando giustificate le motivazioni addotte in merito all'indisponibilità dei veicoli offerti in gara, accettava la sostituzione dei veicoli "Dacia - Duster Tce 130 4x4 Expression" al posto dei "Suzuki Ignis 1.2 Hybrid 4WD", ma alla condizione dell'"invarianza delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento al prezzo e tempistiche di consegna dell'offerta presentata e aggiudicata, vale a dire: canone mensile unitario pari a € 484,00 (oltre IVA) e tempo di consegna dei veicoli pari a 240 giorni dalla sottoscrizione del contratto."

- che le verifiche sui requisiti generali di cui agli articoli da 94 a 98 del Decreto

legislativo 31 marzo 2023, n.36, hanno dato esito positivo, e che, in particolare, nei confronti di Program di Autonoleggio Fiorentino S.R.L. è stata richiesta informazione antimafia presso la BDNA con protocollo della Banca Dati Nazionale Antimafia PR_FIUTG_Ingresso_0026922_20240213 del 13 febbraio 2024; - che è decorso il termine di trenta giorni di cui all'articolo 92 comma 2 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e che ai sensi del comma 3 dello stesso articolo è, pertanto, possibile procedere alla sottoscrizione del contratto, fatto salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione qualora si venisse a conoscenza della sussistenza a carico dei soggetti riconducibili all'appaltatore di cause di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali previste dalla legislazione antimafia di cui al citato Decreto n.159.

- che non è stato necessario attendere il termine dilatorio di cui all'articolo 18 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, ricorrendo la circostanza di cui alla lettera a) dello stesso comma (gara con unico offerente)

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a Program di Autonoleggio Fiorentino S.R.L. e per essa al Sig. Maurizio Vergalito, il quale nella precitata sua qualità, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dell'appalto relativo a: "Noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente – CIG A02525347F - ID 4585".

Il Servizio consiste nella fornitura a noleggio senza conducente, comprensivo di RC e copertura Kasko senza franchigia, furto e incendio, fornitura di pneumatici per le stagioni invernali ed estive e relative sostituzioni stagionali, fornitura di veicoli sostitutivi e soccorso stradale, dei veicoli descritti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Le caratteristiche tecniche, l'organizzazione e la gestione del servizio sono indicati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, di cui al successivo articolo 2, al quale le parti fanno espresso rinvio.

L'Appaltatore s'impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati ("Allegato B"), firmato digitalmente dalle parti e allegato come file "Rep.250.CM_ID 4585_Allegato B_1_ID.4585.05_Capitolato_Speciale_e_Allegati.pdf.p7m" avente la seguente impronta HASH: SHA256: 3821920DC6DD978EC27CDDE0B4A33F430A7E45F7FEAFF7A5FF8A8C227A3DCA67
 Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Amministrazione:
- l'offerta presentata dall'Appaltatore, costituita dai seguenti file:
- -- "Rep.250.CM_ID 4585_Allegato C01_01 ALLEGATO C1 Offerta Tecnica.pdf.p7m" (SHA256:

9DDA7115BA15A35FE6E3AA4CD48BE5C45A60FB6B1C8E34CB604B78FB122B6D6B);

- -- "Rep.250.CM_ID 4585_Allegato C02_02 Centri Assistenza.pdf.p7m" (SHA256: 6D0574CB154BFBCF2B8251B5B1CB8FFC7A5B28C6A0AA24E67C74E43F052055ED);
- -- "Rep.250.CM_ID 4585_Allegato C03_03 Strutture Post-Vendita Completo 10.23.xlsx.p7m" (SHA256:

BFCE46083741CB3F14E3B8773BD9703D16B0F3B9AAA571DB4A7554FADDD29F11);

-- "Rep.250.CM_ID 4585_Allegato C04_03 ALLEGATO C2 offerta Economica.pdf.p7m" (SHA256:

6664C2DD936733EB3F88A3AC55FB164BBAD5B95E7E54B19B0F57B3B789A9AACB).

Le parti richiamano inoltre espressamente gli atti del carteggio intervenuto tra le parti dopo l'aggiudicazione della gara, e richiamati in premessa, relativi alla modifica del parco veicoli da fornire nell'invarianza delle condizioni contrattuali offerte, in particolare di prezzo e tempistiche di consegna.

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutti i predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

Articolo 3 - Importo e durata del servizio

L'importo complessivo stimato per l'intera durata del servizio di noleggio in oggetto (20 veicoli per 48 mesi), comprensivo di RC e copertura Kasko senza franchigia, furto e incendio, fornitura di pneumatici per le stagioni invernali ed estive e relative sostituzioni stagionali, fornitura di veicoli sostitutivi e soccorso stradale, è pari al netto dell'IVA, a Euro 464.640,38# (diconsi quattrocentosessantaquattromilaseicentoquaranta/38)(comprensivi di costi di manodopera, pari a € 7.138,56# e costi per servizio di consegna e ritiro autoveicoli pari a € 0), che corrispondono ad un canone mensile, al netto dell'IVA, pari a € 484,00# per ciascun veicolo.

Articolo 4 - Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale è stato determinato applicando sull'importo a base di gara il ribasso d'asta del 6,9230% offerto dall'Appaltatore per il servizio in oggetto.

Il corrispettivo s'intende comprensivo di tutti gli oneri e spese che derivano all'Appaltatore dall'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni derivanti dal Capitolato e dall'offerta presentata; inoltre è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto dal successivo articolo 7 "Revisione prezzi e modifiche al contratto".

Il corrispettivo contrattuale è costituito dai canoni di noleggio mensili, così come indicati in sede di offerta, per la tipologia di veicolo di cui all'art. 1 del Capitolato.

Costituiscono parte del contratto il dettaglio degli elementi di costo che compongono il canone di noleggio mensile, indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, e precisamente:

- valore dell'ammortamento;
- interessi;
- costi di assicurazione;
- servizi contrattuali.

La tassa automobilistica di proprietà del veicolo non è compresa nel canone ai sensi del D.L.124/2019, convertito con modifiche dalla Legge n. 157/2019 e ss. mm. e ii.

Il pagamento della stessa dovrà essere assicurato dal Fornitore, che verrà rimborsato dall'Amministrazione con le modalità indicate all'art. "Tasse, imposte e multe gravanti sui veicoli" del Capitolato.

Il canone di noleggio decorre dal primo giorno successivo all'effettiva presa in carico dell'ultimo veicolo da parte di Città Metropolitana di Genova. Per "presa in carico" si intende la consegna fisica effettiva del veicolo a Città Metropolitana di Genova tramite apposito verbale.

I canoni di noleggio sono stimati per una percorrenza annua di 25.000 (venticinquemila) chilometri per ciascun veicolo, per un totale complessivo di 100.000 (centomila) chilometri per ciascun veicolo per i 48 mesi di durata del servizio. Questo totale complessivo sarà da aumentare di 25.000 (venticinquemila) chilometri all'anno per ciascun anno di eventuale proroga.

Tali canoni comprendono altresì le normali quote di spese generali e gli utili di impresa.

L'Appaltatore riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Il corrispettivo di cui all'art. 4 dovrà, ove ne ricorrano le condizioni, essere integrato in riferimento alle fattispecie di cui all'art. "Eccedenze chilometriche" del Capitolato speciale.

Articolo 5 - Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di 48 (quarantotto) mesi per il noleggio di ciascun veicolo, con decorrenza dall'effettiva presa in carico dell'ultimo veicolo da parte di Città Metropolitana di Genova.

La Città Metropolitana di Genova si riserva la facoltà di prorogare il rapporto contrattuale per una durata massima di 30 (trenta) mesi.

Ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023, la Città Metropolitana di Genova si riserva la facoltà di richiedere una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'Appaltatore si impegna a mantenere durante l'eventuale periodo di proroga gli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto iniziale o più favorevoli all'Amministrazione.

Articolo 6 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e dell'articolo 6 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Articolo 7 - Revisione prezzi e modifiche al contratto

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verifichino condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, definito con riferimento agli indici elaborati dall'ISTAT riferiti agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria, e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente, il corrispettivo contrattuale può essere oggetto di revisione nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente l'Appaltatore ha la facoltà di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prezzi.

Nell'istanza l'Appaltatore deve comprovare l'effettiva maggiore onerosità dei servizi con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o con altri idonei mezzi di prova relativi ai costi sostenuti per lo svolgimento dei servizi. L'istanza può avere ad oggetto esclusivamente i servizi eseguiti nel rispetto dei termini e delle modalità contrattualmente definiti.

In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli costi di servizi che incidono sui prezzi.

Sulle richieste avanzate dall'Appaltatore il RUP si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore il provvedimento determina l'importo al medesimo eventualmente riconosciuto.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il corrispettivo aggiornato si applica a partire dall'inizio del mese in cui è effettuata la richiesta da parte dell'Appaltatore, fermi restando i tempi tecnici di comunicazione delle relative informazioni.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120 e dall'articolo 5 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 120 comma 9, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il committente si riserva di richiedere aumenti o diminuzioni delle prestazioni oggetto della fornitura fino alla decorrenza di un quinto dell'importo del contratto mantenendo le condizioni contrattuali originariamente previste.

L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alla variazione risultante dalla modifica non sostanziale, alle medesime condizioni e modalità esecutive previste dal contratto originario.

In caso di variazioni non autorizzate o per servizi difformi da quanto previsto dai documenti contrattuali e/o non eseguite a regola d'arte, l'Appaltatore dovrà provvedere agli adeguamenti che l'Amministrazione riterrà necessari per assicurare la conformità a quanto originariamente previsto, qualunque ne sia l'entità, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso e/o indennizzo. L'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare le eventuali modifiche, come sopra eseguite, qualora le valuti utili e non pregiudizievoli ai pubblici interessi;

in tal caso nulla sarà dovuto all'Appaltatore per i presunti maggiori oneri sostenuti.

L'Appaltatore non potrà invocare, a giustificazione delle varianti eseguite senza preventiva approvazione esplicita ed in forma scritta, la mancanza o la incompletezza delle istruzioni, essendo suo onere richiederle tempestivamente, sia con riferimento al normale sviluppo esecutivo del contratto sia con riguardo a fatti imprevisti e sopravvenuti.

Articolo 8 - Ruoli contrattuali

L'Appaltatore ha nominato il Sig. Maurizio Vergalito quale Responsabile Contrattuale del servizio, con poteri di firma e decisionali.

Il Responsabile Contrattuale è il referente dell'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché la gestione dei rapporti con gli uffici dell'Amministrazione; assicura, in particolare, lo svolgimento delle attività in modo conforme al Capitolato e all'offerta presentata, ed il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio. In particolare deve coordinare e pianificare la consegna dei mezzi, gestire e monitorare i servizi di assistenza e manutenzione, risolvere eventuali disservizi e gestire i reclami provenienti dagli uffici della Città Metropolitana di Genova.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato.

L'Amministrazione si impegna a nominare un Direttore dell'esecuzione, con funzioni di supervisione e controllo del puntuale adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali. Il Direttore dell'esecuzione, sulla ba-

se delle risultanze dell'attività di supervisione e controllo, può segnalare all'Appaltatore l'opportunità di particolari iniziative o procedure per la migliore gestione dell'attività oggetto di appalto, ferma restando la piena autonomia di quest'ultimo soggetto di organizzare l'intero servizio secondo i propri programmi imprenditoriali e i propri criteri gestionali dei quali esso solo risponde.

Articolo 9 - Subappalti e subcontratti

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate all'art.119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione oggetto del presente contratto, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva, delle attività contrattuali, che sulla base all'art. 119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non hanno le caratteristiche di subappalto.

Articolo 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'articolo 117 comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi all'articolo 122 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 11 - Misure anticorruzione

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione
 del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le
 forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- -in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;
- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco Metropolitano n.1/2022 del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Genova nella sezione "Amministrazione trasparente – Atti generali", di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave; In ottemperanza al disposto di cui all'art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore mede-

simo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 12 - Contabilità e pagamenti

La contabilizzazione delle prestazioni è effettuata con cadenza mensile in conformità alle disposizioni vigenti.

L'Amministrazione, in ottemperanza all'art. 125 del D. Lgs. 36/2023, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione coincidente con la consegna dell'ultimo degli automezzi, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni fattura è operata una trattenuta tale da consentire il totale recupero della somma anticipata entro 12 mesi dalla corresponsione.

Entro 7 (sette) giorni dal termine di ciascuna mensilità, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare l'avvenuta Rendicontazione delle attività svolte, mediante la messa a disposizione sul Sistema Informativo di tutta la documentazione necessaria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione necessaria e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. L'Amministrazione può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione della documentazione già presentata.

Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it); Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova.

La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche.

La fattura dovrà obbligatoriamente, riportare: l'oggetto, il numero e la data della determina di aggiudicazione, il numero d'impegno ed il CIG (codice identificativo gara), pena la restituzione al mittente della fattura medesima. Dovrà inoltre contenere il riferimento al periodo di attività svolta.

La fattura deve altresì riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire alla Città Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment). Saranno pertanto liquidati all'Appaltatore i soli importi riferiti all'imponibile, mentre verranno trattenute le somme relative all'IVA per il successivo riversamento all'erario.

La Città Metropolitana di Genova provvederà, a seguito dei controlli effettuati sulle prestazioni, al pagamento del corrispettivo contrattuale dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi, dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità del fornitore.

Il pagamento delle fatture è effettuato, ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e ss.mm.ii., entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse.

I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla Tesoreria.

I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

In caso di crediti indebitamente maturati dall'Amministrazione a seguito di errori di fatturazione, omissione di servizi, pretesi danni o risarcimenti, o per effetto dell'applicazione di sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto mediante emissione di specifica nota di credito da parte dell'Appaltatore in occasione del primo pagamento utile. Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili all'Amministrazione, non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore non è esonerato dagli obblighi e dagli oneri derivanti dal contratto in tutti i casi di ritardo nel pagamento da parte dell'Amministrazione, dovuto a

cause di forza maggiore.

Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'impresa aggiudicataria e delle eventuali imprese subappaltatrici l'Amministrazione applica le procedure di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi di pagamento diretto da parte dell'Amministrazione dei subappaltatori.

Articolo 13 - Tracciabilità dei pagamenti

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare alla Città Metropolitana di Genova gli estremi identificativi dei conto dedicato previsto dal presente contratto entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall'accensione e/o dall'inizio del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che, in assenza di dette comunicazioni, la Città Metropolitana di Genova non esegue i pagamenti, senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

L'Appaltatore s'impegna inoltre a comunicare alla Città Metropolitana di Genova, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la variazione del conto corrente dedicato ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati all'appalto, nonché le variazioni inerenti alle persone delegate ad operare sul conto corrente.

L'Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Città Metropolitana di Genova, prima dell'inizio della prestazione, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell'articolo 119, del Decreto Legislativo n.36/2023, non hanno le caratteristiche di subappalto.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione alla Città Metropolitana di Genova e alla Prefettura – UTG di Genova.

L'Appaltatore deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall'aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG).

La violazione degli obblighi di tracciabilità, previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente documento, comporta la risoluzione del contratto.

Articolo 14 - Garanzia definitiva

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali, ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, garanzia fideiussoria n.1/39095/96/200474521 rilasciata il 8 giugno 2024 da Unipol Sai S.p.A. - Ag. Alba, per una somma garantita pari a € 37.171,23#, giuste le riduzioni di legge. In conformità a quanto previsto dall'articolo 117 del Decreto legislativo 31 mar-

zo 2023, n.36, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione, e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione. Il residuo 20% è svincolato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell'Amministrazione. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

Articolo 15 - Penali

La Città Metropolitana di Genova applicherà una penale nella misura compresa tra lo 0,3 e l'1 per 1000 dell'importo contrattuale complessivo (IVA esclusa) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, nei seguenti casi:

1. inosservanza del termine di consegna dei veicoli indicato in offerta: 1 per

1000:

- 2. mancata presentazione della documentazione attestante il pagamento della polizza assicurativa sottoscritta e dei successivi premi: 1 per 1000;
- 3. inosservanza dei termini previsti per i controlli periodici e per gli interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi degli artt. 9 e 10 del Capitolato: 0,6 per 1000;
- 4. inosservanza dei termini previsti per gli interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 11 del Capitolato, e per le riparazioni di carrozzeria, nonché per gli interventi sugli pneumatici previsti dal Capitolato: 0,5 per 1000;
- 5. inosservanza dei termini di sostituzione degli pneumatici per la stagione invernale: 0,6 per 1000;
- 6. in caso di omessa comunicazione della variazione dell'elenco dei centri di servizio: 0,8 per 1000;
- 7. in caso di omessa comunicazione della variazione del numero verde per il soccorso stradale: 0,7 per 1000;
- 8. mancata sostituzione dei veicoli per vizi di fabbricazione entro il termine previsto dall'art. 5 Capitolato: 0,3 per 1000;
- 9. mancato versamento della tassa di proprietà nei termini previsti dalla normativa, qualora il Fornitore abbia scelto di provvedere al relativo pagamento: 0,3 per 1000;
- 10. inosservanza dei termini previsti per la messa a disposizione del veicolo sostitutivo, ai sensi dell'art. 15 del Capitolato: 0,3 per 1000;
- 11. per inosservanza dei termini previsti per il soccorso stradale, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato: 0,3 per 1000;
- 12. per inosservanza dei termini previsti per:
- la consegna del sistema informativo; 0,8 per 1000;

- l'inserimento dei dati nel sistema informativo: 0,3 per 1000;
- ritardo nella trasmissione della reportistica mensile: 0,5 per 1000;
- 13. per inosservanza del termine per il ritiro dei veicoli: 0,3 per 1000.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

Articolo 16 - Penali

La contestazione formale degli inadempimenti contrattuali viene avviata da Città Metropolitana, mediante comunicazione all'Appaltatore inviata a mezzo PEC. L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in merito ai singoli inadempimenti contestati, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della contestazione formale di cui al punto precedente; il mancato invio delle controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle proposte di penali formulate dall'Amministrazione.

Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dall'Amministrazione, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il Responsabile del Procedimento procede all'applicazione delle penali, a valere sul primo pagamento dovuto, con le modalità indicate nel Capitolato.

Le penali sono portate in deduzione dell'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell'evento, mediante trattenuta di pari importo sulla successiva fattura oppure sulla cauzione definitiva, con l'obbligo di reintegrarla entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 117, c. 3 del D.Lgs. 36/2023, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'Amministrazione potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; nel caso in cui l'importo delle penali applicate ecceda detto limite l'Amministrazione può risolvere il contratto.

La richiesta e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento e non limita il diritto dell'Amministrazione di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando l'Appaltatore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

L'applicazione delle penali indicate non esclude l'ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare all'Ente dall'inadempimento dell'Appaltatore per effetto della inesatta o della mancata esecuzione del servizio.

Articolo 17 - Modalità e termini della verifica di conformità

Ai sensi dell'articolo 116 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, la verifica di conformità del servizio prestato dall'Appaltatore deve essere completata non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 116 e dell'Allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'articolo 122 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

1) condizioni di cui all'articolo 122 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo

2023, n.36;

- grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- 3) grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni previste;
- gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro,
 tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità
 dei lavoratori;
- violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui al presente contratto;
- 6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- 8) violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010,n. 136;
- qualora l'importo delle penali applicate superi il 10% del valore del contratto;
- in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme, dal presente contratto e dal Capitolato speciale d'appalto.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dall'art. 122, comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, con lettera di contestazione degli addebiti, inviata via PEC dal RUP all'Appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle relative controdeduzioni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 19 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 123 e all'Allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- giusta causa;
- reiterati, anche se non gravi, inadempimenti dell'Appaltatore.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- a) sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'Appaltatore;
- b) l'Appaltatore perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal bando di gara;
- c) sia accertata a carico dell'Appaltatore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale;

d) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

La Città Metropolitana di Genova si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in caso di modifiche del quadro giuridico di riferimento che non consentano la prosecuzione del servizio.

Dalla data del recesso l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'amministrazione.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Articolo 20 - Clausole risolutive

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal contratto.

La risoluzione del contratto potrà essere avviata nei seguenti casi:

- a) in caso di cessione del contratto;
- b) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto;
- c) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell'Appaltatore dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal

contratto di avvalimento (articolo 104 del D.Lgs. n. 36/2023);

- d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
- e) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, l'interruzione e l'abbandono delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione dell'Amministrazione;
- f) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- g) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato;
- h) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali:
- i) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;
- j) l'interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;
- k) l'illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della Città Metropolitana sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;

- I) l'Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;
- m) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere;
- n) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 e successive modifiche nonché al Codice di Comportamento dell'Amministrazione.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art. 1455 del codice civile).

Articolo 21 - Altri casi di risoluzione

La Città Metropolitana di Genova si riserva inoltre di risolvere il contratto nei

seguenti casi:

- a) il contratto abbia subito una modifica tale da esorbitare le limitazioni imposte dall'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023, e i meccanismi di adeguamento previsti dallo stesso;
- b) il valore delle prestazioni abbia superato le soglie e i limiti indicati nell'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023, e comunque previsti dal contratto.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Articolo 22 - Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 apri-le 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

In particolare, l'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni dell'Amministrazione, i dati cui hanno accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto, secondo specifiche modalità, concordate con l'Amministrazione, per definire, in particolare, i tipi di dati, le specifiche finalità

del loro trattamento, le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza organizzative e tecniche appropriate, nonché i diritti degli interessati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.

L'Amministrazione tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'"informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento" contenuta nei documenti di gara.

La Città Metropolitana di Genova informa l'appaltatore che il presente contratto verrà pubblicato nella "Sezione Trasparenza" del sito internet istituzionale, ai sensi della normativa vigente in tema di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici.

Articolo 23 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura in violazione di diritti di marchio, brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Nel caso di azione giudiziaria promossa nei confronti dell'Amministrazione da parte di terzi per violazione dei diritti di cui al comma precedente su beni materiali e immateriali utilizzati dall'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'appaltatore s'impegna a manlevare l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Articolo 24 - Controversie

Per qualsiasi controversia tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto e dei suoi allegati, o alla corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali, sarà competente il foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 25 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città Metropolitana di Genova che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment). Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione del presente contratto avviene sulla piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto e ai suoi allegati l'Appaltatore ha versato mediante PagoPA un importo complessivo di € 88,00. L'importo è stato determinato sottraendo dall'importo dovuto in base alla tabella di cui all'Allegato I.4 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 , pari a € 120,00, l'importo di € 32,00 già versato dall'Operatore per la partecipazione alla gara, come indicato nella Circolare n.22/E del 28/07/2023 della Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Coordinamento Normativo. L'imposta di bollo verrà versata

dall'Amministrazione, unitamente all'imposta di registro, sulla piattaforma Sister, come previsto dalla Circolare sopra citata.

Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente contratto redatto a mezzo videoscrittura, dal quale risultano fin qui trentatre pagine, con ciò approvandolo espressamente ed integralmente.

CITTA' METROPOLITANA di GENOVA

Dott. Maurizio Torre

(Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Provveditorato)

Program di Autonoleggio Fiorentino S.R.L.

Sig. Maurizio Vergalito

(Procuratore speciale)

AUTENTICA di FIRME

Io sottoscritta Dott.ssa Maria Concetta Giardina, Segretario Generale della Città metropolitana di Genova, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte la Città metropolitana, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che:

- il Dott. Maurizio Torre, nato a Genova (GE) il 10 giugno 1961 (C.F. TRRMRZ61H10D969O), il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Provveditorato, in rappresentanza e per conto della Città metropolitana di Genova, e
- il Sig. Maurizio Vergalito, nato a Gavignano (RM) il 25 gennaio 1959, C.F. VRGMRZ59A25D945K, Procuratore speciale di Program di Autonoleggio Fiorentino S.R.L. (C.F.: 04435420486 P.IVA: 04435420486), avente sede legale in Firenze (FI), Via Pratese 131,

delle cui identità io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e

vista sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, previamente verificata la validità delle loro firme digitali, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Io, Segretario Generale, presso la sede dell'Ente in data dieci luglio duemilaventiquattro procedo all'autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Concetta Giardina